[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 3.11.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [redacted] R.G., avente ad oggetto: "assegnazione temporanea docente";

PROMOSSO DA

[redacted], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentanti e difesi ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Alessandra Meliadò;

- RESISTENTI -

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- RESISTENTE CONTUMACE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 8.7.2019 [redacted] proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare. Premettendo di essere docente a tempo indeterminato dall'01.09.2014 (classe di concorso scuola secondaria di primo grado posto di sostegno), titolare presso l'I.C. [redacted], e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Comprensivo [redacted] di Messina, esponeva di essere madre di [redacted] a Messina il 16.09.2017) e quindi di età inferiore a tre anni, e che risiedeva a Messina con la piccola e il coniuge [redacted] che prestava attività lavorativa presso [redacted] Messina.

Riferiva che, in concomitanza con le operazioni di mobilità annuale per l'a.s. 2019/2020, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n.151/2001 chiedendo agli AA.TT. di Catania e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Messina secondo l'ordine di cui alla domanda.

Lamentava che la sua istanza era rimasta priva di riscontro da parte di entrambi gli ambiti territoriali.

Invocava la disposizione di cui all'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ne denunciava la violazione, evidenziando che dal riepilogo elaborato a seguito dei trasferimenti per l'anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di primo grado posto sostegno in relazione all'ambito dalla stessa scelto erano residuati in organico posti vacanti e disponibili.

Rilevava, poi, che il sistema delle precedenze disposto dal CCNI per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 2019/2020 collocava le lavoratrici madri ed i lavoratori padri tra le ultime posizioni, dopo i beneficiari della legge n.104/1992, con chance di accoglimento delle relative istanze pressoché nulle.

Riteneva, dunque, necessario applicare la norma di rango legislativo di cui al citato art. 42 bis, quale norma imperativa volta alla tutela di interessi e principi di tutela della crescita del minore costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost.

Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 su una delle sedi disponibili del comune di Messina e comunque secondo l'ordine indicato di cui alla domanda e, per l'effetto, di ordinare alle amministrazioni resistenti di provvedere in tal senso.

definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 8/7/2019, da [redacted] contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e Ufficio scolastico provinciale di Catania, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

ordina alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all'assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente [redacted] in uno dei distretti del Comune di Messina secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda;

condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, [redacted]

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 3.11.2020

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Aurora La Face